

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 1667

Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dai Servizi “Assistenza territoriale, Psichiatria e Dipendenze patologiche” ed “Accreditamenti” e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta e dalla Dirigente della Sezione “Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali”, riferisce quanto segue:

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9, avente ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, ha disciplinato, all’art. 4, i Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD).

In particolare, al comma 1) dell’art. 4, il Regolamento specifica che:

<Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato come struttura) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l’Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un’esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n.3 moduli per struttura richiedente >.

Il Regolamento, altresì, all’art. 9 ha determinato il fabbisogno dei predetti Moduli/Centri - deputati ad erogare prestazioni sanitarie terapeutico-riabilitative ambulatoriali, domiciliari e territoriali - nella misura di n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti ed all’art. 10 ha rinviato, per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale delle strutture in parola, alla L. R. 8/2004 ed al Regolamento Regionale n. 3/2005.

In considerazione della previsione di uno specifico fabbisogno nel predetto Regolamento, i Moduli/Centri sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92, rilasciata dai Comuni secondo le procedure definite dall’art. 7 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8, mentre l’autorizzazione all’esercizio dei Moduli/Centri è rilasciata dalla Regione previa verifica dell’effettivo possesso, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, dei requisiti specifici individuati dal Regolamento n. 9/2016 e dei requisiti generali di cui al Regolamento n. 3/2005.

Pertanto, per la verifica preliminare del possesso dei requisiti previsti dal comma 1) dell’art. 4 del Regolamento n. 9/2016 per l’attivazione dei Moduli/Centri, si propone alla Giunta Regionale di stabilire, con il presente provvedimento, che:

- i Soggetti interessati sono tenuti a richiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., corredata, nei casi previsti dal Regolamento, anche da autocertificazione attestante il possesso dell’esperienza;
- i Comuni richiedono il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l’autocertificazione di cui sopra;
- la Sezione SGO, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Prin-

cipi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.”;

- al fine di assicurare la piena applicazione delle suddette disposizioni e consentire alla Sezione SGO di richiedere ai soggetti gestori che abbiano già presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione l'eventuale integrazione della documentazione secondo quanto previsto dal presente provvedimento, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016, è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei Moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.

Considerato altresì che la Sezione SGO, per il rilascio della verifica di compatibilità, deve tener conto del requisito della *“esperienza in campo riabilitativo sanitario”* e dell'impegno *“in assistenza socio-riabilitativa agli autistici da almeno tre anni”* di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, da autocertificarsi in fase di istanza di autorizzazione alla realizzazione, si propone alla Giunta di stabilire che:

- *“l'esperienza in campo riabilitativo sanitario”* si riferisce alla gestione di strutture extraospedaliere riabilitative, istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni;
- i *“Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli autistici da almeno tre anni”* sono i Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L. R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40 % dei posti autorizzati al funzionamento.

Fermo restando che ciascun Ente Gestore, come previsto dal Regolamento, può richiedere complessivamente l'attivazione di max 3 Moduli nel territorio regionale, per quanto concerne nello specifico lo standard di fabbisogno, pari ad 1/100.000 abitanti, si propone che per ciascuna ASL, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo.

Per quanto riguarda le richieste di parere di compatibilità già trasmesse dai Comuni prima della pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, si propone di stabilire che la Sezione SGO possa richiedere direttamente al Soggetto istante, ove necessario, l'integrazione della documentazione attestante l'esperienza.

Ritenuto che i Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrano nel blocco degli accreditamenti previsto dall'art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 e s.m.i., si propone di stabilire che le suddette strutture possano accedere all'accredimento istituzionale di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita istanza.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L. R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP del Servizio Accreditamenti, del Dirigente del Servizio Accreditamenti, della Dirigente del Servizio Assistenza territoriale, Psichiatria e Dipendenze patologiche, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire che per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 per l'attivazione dei Moduli/Centri:
 - i Soggetti interessati sono tenuti a richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., corredata, nei casi previsti dal Regolamento, anche da autocertificazione attestante il possesso dell'esperienza;
 - i Comuni richiedono il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra;
 - la Sezione SGO, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*;
 - al fine di assicurare la piena applicazione delle suddette disposizioni e consentire alla Sezione SGO di richiedere ai soggetti gestori che abbiano già presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione l'eventuale integrazione della documentazione secondo quanto previsto dal presente provvedimento, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016, è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della

DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL;

- di stabilire che *l'esperienza in campo riabilitativo sanitario* si riferisce alla gestione di strutture extraospedaliere riabilitative, istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni;
- di stabilire che i *"Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli autistici da almeno tre anni"* sono i Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L. R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40 % dei posti autorizzati al funzionamento;
- di stabilire che per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo, fermo restando che ciascun Ente Gestore, come previsto dal Regolamento, possa richiedere complessivamente l'attivazione di max 3 Moduli nel territorio regionale;
- di stabilire che, per quanto riguarda le richieste di parere di compatibilità già trasmesse dai Comuni prima della pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, la Sezione SGO possa richiedere direttamente al Soggetto istante, ove necessario, l'integrazione della documentazione attestante l'esperienza;
- di stabilire che i Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi, in quanto strutture di nuova istituzione e quindi non rientranti nel blocco degli accreditamenti previsto dall'art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, possano accedere all'accredito istituzionale di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita istanza.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta di provvedere ai successivi adempimenti.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano